



**E-book
Reading, 1**

Le storie e la memoria

In onore di Arnold Esch

a cura di

***Roberto Delle Donne
Andrea Zorzi***

Estratto a stampa da RM - E-book, Reading - 1

<<http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html>>



Firenze University Press

“quod ad aures Lombardorum non veniat”: osservazioni intorno al cosiddetto indulto di Niccolò V a Francesco Sforza

di Michele Ansani

L'avvento della signoria sforzesca sui territori appartenuti al ducato visconteo coincide grosso modo, come si sa, con l'esaurirsi della più acuta fase conciliarista: Felice V abdica il 9 aprile del 1449; l'anno prima erano stati perfezionati i concordati con la nazione tedesca. La ristabilita unità della Chiesa consente – per certi aspetti – a Niccolò V di concentrare l'attenzione sulle vicende politiche e militari della penisola; proprio mentre il papato, nonostante la messa a punto della dottrina relativa alla *plenitudo potestatis* nella sfera ecclesiastica e spirituale, vede l'incisività della propria azione (a vari livelli) ridimensionata e ristretta al territorio italiano. È ben noto il ruolo tradizionalmente accreditato a papa Parentucelli, regista dell'intensa attività diplomatica che avrebbe portato alla pace e poi alla lega italica del '55; altrettanto noto e studiato, è il tema del buon diritto del conte Francesco Sforza a rivendicare il titolo di duca di Milano, e di come questa mancanza di legittimità (mancanza della sanzione imperiale alla successione) fosse uno dei nodi che ripetutamente e invano, in quegli anni, i giuristi e gli *oratores* al servizio di Francesco avrebbero tentato di sciogliere.

Alla luce della compatibilità fra questi due progetti – la pace in Italia voluta a tutti i costi da Niccolò, e la necessità dello Sforza di consolidare la propria posizione all'interno e all'esterno del dominio – e delle rispettive, numerose contraddizioni, va letto e interpretato un documento discretamente famoso, spedito dal segretario apostolico Pietro da Noceto e recante la data del 1 aprile 1450 – una data, cioè, di pochissimo posteriore al secondo ingresso di Francesco Sforza in Milano. Si tratta del cosiddetto indulto concesso da Niccolò V al duca, la cui considerazione è stata tradizionalmente

circoscritta (soprattutto dalla storiografia più sensibile a questo tema tra fine '800 e i primi decenni del '900) all'ambito dei rapporti fra Stato e Chiesa; un documento chiamato perlopiù a testimoniare circa la particolare regolamentazione del governo delle cose ecclesiastiche in generale e beneficiarie in particolare che avrebbe o meno contribuito a determinare all'interno dello stato milanese. È dunque esattamente intorno a questo documento, o meglio partendo da questo documento, che vorrei raggruppare alcune osservazioni, riprendendo in queste poche pagine un tema già affrontato alcuni anni fa¹, e che forse oggi può essere riproposto mediante una lettura leggermente più articolata di quella offerta a suo tempo.

Le prime, e più scontate, nascono dall'esame di contenuto e articolazione del *tenor* che definisce la bolla pontificia. Un dato emerge immediatamente: la versione circolata presso gli uffici periferici e le curie ecclesiastiche lombarde è una versione manipolata dalla cancelleria segreta ducale. Sulla base di questa, e non dell'originale², ne aveva offerto un'edizione il Galante (1894)³, costituendo un testo utilizzato anche dagli studiosi successivamente tornati sul tema (da Fumi a Prodocimi)⁴. Era stata dunque operata –

¹ M. Ansani, *La provvista dei benefici: strumenti e limiti dell'intervento ducale (1450-1466)*, in *Gli Sforza, la Chiesa lombarda, la corte di Roma. Strutture e pratiche beneficiarie nel ducato di Milano (1450-1535)*, a cura di G. Chittolini, Napoli 1989 (Europa Mediterranea. Quaderni, 4), pp. 1-113, essenzialmente nella parte introduttiva. Per la letteratura di carattere più generale o particolarmente datata rimando ancora a quel contributo; mi limiterò in questa sede alle puntualizzazioni bibliografiche e alle indicazioni archivistiche.

² Conservato in Biblioteca Ambrosiana di Milano (di qui in poi BAMi), Miscellanea Custodi (d'ora in avanti MC), Z 219 Sup, n. 9476.

³ A. Galante, *Il diritto di placitazione e l'Economato dei benefici vacanti in Lombardia. Studio storico-giuridico sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa*, Milano 1894, pp. 49 e ss. L'edizione è fondata sul testo presente in Archivio di Stato di Milano (di qui in poi ASMi), *Registri Ducali* 51, c. 126r e ss. L'originale della bolla era stato individuato già negli anni '50 da Carlo Marcora, il quale però – curiosamente –, volendone riproporre il testo in appendice a uno studio su Gabriele Sforza, utilizza ancora l'edizione Galante: *Frate Gabriele Sforza arcivescovo di Milano (1454-1457)*, in "Memorie Storiche della Diocesi di Milano", 1 (1954), p. 278 e ss. In Ansani, *La provvista* cit., p. 89 e ss., le due versioni sono riprodotte simultaneamente, con segnalazione delle novità introdotte nel testo dalla Cancelleria ducale.

⁴ Cfr. soprattutto L. Fumi, *Chiesa e Stato nel dominio di Francesco I Sforza (da documenti inediti dell'Archivio di Stato e dell'Ambrosiana di Milano)*, in "Archivio Storico Lombardo", 51 (1924), pp. 1-74; L. Prodocimi, *Il diritto ecclesiastico dello stato di Milano dall'inizio della signoria viscontea al periodo tridentino (secc. XIII-XVI)*, Milano 1941, e *Lo stato sforzesco di fronte alla Chiesa milanese e al papato*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti*

ricorrendo a una prassi per nulla infrequente in ambito diplomatico⁵ – una precisa distorsione del dettato papale proprio nell’area dispositiva e delle clausole finali, laddove si snodano i contenuti giuridicamente rilevanti del documento. Viceversa, venivano lasciate intatte, rispetto all’originale, l’*exordium* e la narrazione, ovvero l’innesto delle argomentazioni mediante cui Francesco Sforza aveva sollecitato il documento, e che dunque costituivano l’immediata premessa della pagina pontificia.

1. Il testo

Verifichiamo dunque la trama del documento. L’apertura coincide con un’affermazione della *plenitudo potestatis* spettante al *Romanus pontifex* in materia di conferimento di chiese, monasteri, e in generale di tutti i benefici ecclesiastici; una pienezza di poteri che non prevede eccezioni di forma, ma che nella sostanza è giusto indirizzare avendo cura di non turbare il quieto governo dei signori e la pace dei popoli ad essi soggetti. Di seguito, spazio assai ampio è consegnato alla ripresa della *petitio* “*exhibita [...] pro parte dilecti filii nobilis viri Francisci Sfortiae ducis Mediolanensis*”. Il duca, dopo le lunghe guerre che avevano agitato Milano e le città, i *castra*, le ville, i luoghi e i territori un tempo soggetti a Filippo Maria Visconti, non senza fatica e pericolo personale, era infine riuscito a conseguire il “temporale dominium”, grazie al consenso della maggioranza degli individui, delle comunità e delle *universitates*, oltreché, ovviamente, per volontà divina (“concedente Altissimo”); ora, se alle prelature maggiori e ad ogni luogo o beneficio ecclesiastico del dominio venissero destinati uomini “*eidem Francisci Sfortiae duci suspectas, seu alias minus gratas et acceptas*”, gravi danni e pericoli sarebbero derivati alla posizione del duca, “*presertim propter animorum diversorum suspensiones que ex guerris predictis hactenus provenerunt et adhuc totaliter sopite non existunt in huiusmodi sui domini promordiis*”. Al fine di scongiurare tali evenienze, Francesco Sforza domandava il sostegno del pontefice.

Ed è qui che intervengono soluzioni diverse a un problema, per certi aspetti, comune. Niccolò V escogita (o per meglio dire convalida) una formulazione che solo indirettamente (e assai parzialmente) corrisponde al merito della supplica. Considerate le “*modernorum temporum malignitates*”,

con gli Stati italiani ed europei (1450-1535). Atti del convegno (Milano, 18-21 maggio 1981), Milano 1982, pp. 147-164.

⁵ Cfr. su questi aspetti F. Senatore, “*Uno mundo de carta*”. *Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998 (Mezzogiorno medievale e moderno, 2), p. 295 e ss.

riserva alla collazione apostolica *tutti i benefici ecclesiastici* vacanti nelle chiese del dominio, con pochissime eccezioni, onde poterne *eventualmente* provvedere a favore di candidati idonei e ben accetti al duca e per i quali sia il duca stesso a inoltrare la supplica, e a condizione che un uguale impegno volto a mantenere il ‘salubre stato’ del papa e della Chiesa romana sia dispensato in futuro da Francesco. Nelle clausole minatorie il documento è qualificato – semplicemente, ma assai significativamente – come “pagina reservationis et constitutionis”.

Nella copia interpolata le differenze sono manifeste; intanto, oggetto del dispositivo non risultano più *tutti* i benefici ecclesiastici del dominio, ma solo quelli “iamdudum” riservati alla collazione apostolica, e la cui *reservatio* viene qui esplicitamente rinnovata dal papa al fine di disporre *esclusivamente* a favore di coloro “pro quibus desuper ipse Franciscus Sforcia dux duxerit humiliter supplicandum”, pena la nullità di ogni relativo atto compiuto dal pontefice. In questa enunciazione, il duca è invitato a proporre candidati idonei e sufficienti, affinché il papa possa “facilius” essere invogliato “ad persistendum in huiusmodi beneplacito”. Qui, nelle clausole minatorie, la definizione della bolla è più complessa: “pagina voluntatis, statuti, constitutionis, ordinationis, reservationis et exemptionis”.

2. La supplica

Certamente, alla scelta di far circolare un testo del cosiddetto indulto di Niccolò V non del tutto coincidente con quello ospitato dalla pergamena, corrisponde un esito solo parzialmente positivo delle trattative segretamente impostate dallo Sforza per ottenerne *prima* la concessione e *poi* la revisione e la riformulazione – la *reformatio* – rispettando la prassi di curia. Da parte di Niccolò V, viceversa, v’era senz’altro la consapevolezza di produrre comunque un atto dalle conseguenze nefaste in ambito curiale, soprattutto – ma non solo – all’interno del collegio cardinalizio⁶, in questi inizi della nuova signoria complessivamente poco favorevole allo Sforza. Non a caso, ripeto, la conduzione della pratica fu sin dal principio caratterizzata dalla massima segretezza. Possediamo almeno due documenti, due suppliche indirizzate da Francesco Sforza a Niccolò V, cui far risalire l’*expeditio* della bolla papale. La

⁶ Cfr. per esempio BAMi, MC, Z 219 Sup, n. 9154, Nicodemo Tranchadini al duca, 12 luglio 1452, Roma: “Io non ho qui piccola brigha perché da un canto nostro Signore è malissimo contento che omne di et per cardinali et per altre vie assay gli è impropertata quella bolla la quale havete da soa Santità circa li benefitii”. Il carteggio del 1451 (dalla seconda metà) e del 1452 è fitto di allusioni analoghe.

prima è datata 22 aprile 1449, “in villa Figini prope et contra Mediolanum”; il conte Sforza, che “coperante Domino” ha già acquisito numerose città del ducato, sollecita una “benigna risposta” dal papa circoscrivendo le argomentazioni: “stando a me novo questo stato, perché possa reformarlo e assestarlo, [...] essendo pur in queste cittade et luochi li vescovi, abati, prelati et religiosi de grande auctoritate, supplico et prego la Santità Vostra se degni de li benefici et dignitate et cetera accaderanno alla giornata vacare [...] non conferire a quelli li domandaranno ma a quelli io proponirò per mie littere a la Santità Vostra, certificando che non li proponirò alcuno che non sya idoneo et sufficiente”; in cambio “la Santità Vostra, de mi et del mio stato et facultate, porrà sempre disporre come de le altre cose proprie sue”; e infine: “non domando questo per ambitione, né per alcuna altra cagione, si non perché non gli vengano persone estranee quale io non conosco et che fossero occasione alle fiade de inconveniente et scandoli”⁷.

A distanza di oltre un anno, questa volta da Lodi, il 18 giugno 1450, la supplica è reiterata; vi si trova un preciso riferimento a quella – evidentemente rimasta senza “benigna risposta” – del ’49, ma soprattutto, qui, gli argomenti sono leggermente cambiati; cambiati sono anche gli accenti, e soprattutto diverso è l’ordine degli argomenti. Vale la pena di rileggere il testo. “Sanctissime Pater, me trovo mediante la gratia de l’altissimo Dio, cui immortales gratias habeo, havere acquistato questo stato de Lombardia et non cum puoca fatiga, como la santità vostra ha inteso; mo’ che l’ho acquistato me bisogna ponere lo pensiero et intelecto ad mantenerlo, governarlo et ponerlo in riposo et tranquillitate. Et perché li benefici sonno molto grandemente importanti al facto nostro, siando mia totale despositione che la Santità Vostra possa de questo stato et de li miei figlioli et fratelli et de la mia persona et ogni facultate desponere non altramente che de qualunque altra cosa che sia al suo comando, movo cum cordiale fiducia, zelo et amore aprire cum la Santità Vostra el nostro bisogno, perché se la causa di questi benefici non passasse cum questo ordine, sequeriano ogne dì scandali et inconvenienti in questo mio stato, che seria puoco riposo de li mei subditi, contra la mente de la Santità Vostra”. Come si può vedere, l’offerta retorica dello stato, della famiglia e dei beni è anteposta, qui, alla precisazione dell’istanza; il tono è pacato, e la ‘pace’ – almeno la pace interna – assume un ruolo giustificativo assai più rilevante che nell’occasione precedente. L’istanza è poi illustrata con maggiori dettagli. “Unde me so mosso, como già per altre mie ho scripto et supplicato la Santità Vostra, che ella se digne ad questi, che vengono là per impetrare benefici, non conferirli

⁷ BAMi, MC, Z 219 Sup., n. 9273; edizione in Marcora, *Frate Gabriele Sforza* cit., pp. 277-278.

se non porteranno mia littera. Et perché li importuni sonno assai, et siando novo in questo stato como so' – *questa puntualizzazione, già presente nell'altro documento, qui è più ampiamente sviluppata* –, siando pregato che scriva a la Santità Vostra per beneficio, non porrò fare che non scriva; per quelli, quali serà mio desiderio che cum effectu siano compiaciuti da la Santità Vostra, portaranno littere con li intersegni, como sta questa presente, et me sforzarò che queste tale proponerò saranno persone idonee et digne [...] Et questo non fazo, beatissime pater, perché forse volesse torre pagamento de questi tali beneficii, che non fo mia natura né costume impazarme como faceva la bona memoria de l'illustrissimo duca passato, ma solo el fazo per ponere questo mio stato in quiete et riposo, et non per alcuna altra casone. Et però iterato prego et supplico la prefata Santità Vostra se degni de farne questa gratia honesta, rescrivendome per suo breve como ella sia degnata acceptare questa mia littera et farmi questa gratia singularissima". E infine, a chiusura della missiva, una precisa raccomandazione, apparentemente del tutto estranea al resto delle argomentazioni. "Et se degni la Santità Vostra fare tenere questa mia littera talmente secreta *quod ad aures Lombardorum non veniat*, perché seria casone de torre molestia alla Santità Vostra et ad nui"⁸.

3. La *reformatio*

Gli spunti che meriterebbero di essere commentati sono parecchi.

Intanto, è certamente sulla base di quest'ultima supplica (recante la data, ripeto, del 18 giugno 1450) che prende forma il tenore della bolla; a dimostrarlo, sono sufficienti alcune coincidenze concettuali (e certi calchi letterali) esibiti dalle due pagine, rispettivamente nella premessa e nell'*exposé*⁹. Ma l'elaborazione del testo procede a rilento, poiché una sua prima bozza è resa nota al duca solo verso la fine del 1450 o – più verosimilmente – all'inizio del 1451; dalla non cospicua corrispondenza superstite sappiamo che ad aver promosso l'affare, in corte di Roma, sono il cardinale di Benevento, Astorgio Agnesi, e l'emissario ducale Vincenzo Amidani, fratello di Nicola, *vicecamerarius* e vescovo di Piacenza. L'Agnesi, con una lettera del 17 febbraio 1451, evidentemente perfezionata la spedizione della bolla, e accreditandosi un ruolo decisivo di mediatore a favore del duca, mentre sottolinea da un lato la resistenza opposta del papa a definire e

⁸ ASMi, *Missive*, 1, c. 131v e ss. Trascrizione della supplica in Archivio di Stato – Milano, *Archivio Ducale Sforzesco. Registri delle Missive*, I, Milano 1981, p. 109 e ss.

⁹ Per il dettaglio cfr. Ansani, *La provvista dei benefici*, p. 5, nota 18.

chiudere la pratica, dall'altro invita lo Sforza ad avvalersi del privilegio con moderazione tale da non renderne manifesta l'esistenza: “et questa bolla tenitilla in vuy et non la voliati mostrare, perché non è principe de christiani che l'abia”¹⁰. Alcuni giorni prima, tuttavia, il 27 gennaio, prima cioè di ricevere dal cardinale di Benevento il messaggio cui si è accennato, Francesco Sforza affida a Vincenzo Amidani un incarico delicato; avvisandolo della ricezione di una minuta dell'indulto e di avere scritto all'Agnesi per i debiti ringraziamenti, aggiunge: “ma aciò intendi la mente nostra circa el facto de la dicta bolla et quella possi exequire, te avisamo che quantuncha siamo certi la mente del Sancto Padre essere ben disposta a la observatione de la dicta bolla, nondimeno, perché la Soa Santità non fa alcuna demonstratione de promessa, ne andava per la mente che prima la bolla se mecta in forma; volemo che ti como da ti, et senza demonstrare de haverne commissione da nuy, con quello bono et honesto modo te parirà, pratici, insti et solliciti ove sarà de bisogno che in quella parte de la dicta bolla ove se dice *ut possemus* se gli azonga *prout intendimus*, ovvero quando se facesse difficoltà in mecterli la dicta parola, cioè *prout intendimus*, se faza uno breve directivo a nuy per parte de la Soa Sanctità, per lo quale chiarisca che non solum vole potere disporre de li beneficii come in la bolla se contene, ma che cossì intende et vole fare”. Vincenzo dovrà dunque operare e immediatamente riferire, tenendo bene a mente però che al cardinale di Benevento “non scrivimo cosa alcuna de l'addictione o breve predicto”¹¹.

La risposta dell'oratore sforzesco parte solo un mese più tardi, il 27 di febbraio, e non è nemmeno diretta al duca, bensì a Cicco e a Giovanni Simonetta: gravemente indisposto da oltre cinque settimane, l'Amidani non era stato in grado di replicare a molte lettere; varie questioni erano perciò

¹⁰ ASMi, Sforzesco. Potenze Estere (di qui in poi SPE), cart. 40, *ad datam*. La lettera esordiva proprio con il riferimento al favore prestato dal cardinale: “La Illustrissima Signoria Vostra ne regracia de la bolla *havemo facto fare* sopra lo facto de li benefici”. Qualche mese più tardi, l'Agnesi, mosso probabilmente da precise preoccupazioni per i propri interessi personali e beneficiari nel ducato, rispolvera l'argomento: “Per quello che possevamo comprehendere, al tempo che papa Eugenio era più vestro inimico de l'altri signori cardinali, non era forse cosa nexuna che daesse a la Vostra Illustrissima Signoria tanta fama et reputatione quanto era la honestà che la Vostra Excellentia servava verso le dignitate et beneficii che vacavano nel dominio vostro; et non tanto che questo se commendasse, ma erano alchuni ch'el predicavano a confusione de alcuni altri principi de cristiani. Et noi [...] senza che fossemo da quella recerchati, considerando il vostro novo stato, mossi ancora da certe altre raxioni, procuramo quella bolla” (*ibidem*, 19 luglio 1451).

¹¹ BAMi, MC, Z 219 Sup., n. 9425.

rimaste in sospenso; ma quella relativa alla bolla, l'aveva affidata proprio al cardinale di Benevento¹². Si manifestano, in questo frangente, alcune debolezze strutturali della diplomazia sforzesca, già da altri analizzate e studiate¹³; ma pesano anche, in particolare, la contemporanea "severissima execucione per ducati cinquanta... sotto colore de uno bove grasso" compiuta sui beni dell'episcopato di Piacenza – di cui era titolare, come si è detto, Nicola Amidani, fratello di Vincenzo; "pure sentendo questa execucione andare inanzi, troppo ne trovamo ingannati de la opinione et speranza che haviamo in la Signoria Vostra", scriveva Vincenzo al duca il precedente 29 dicembre¹⁴; il 3 gennaio poi, in un'altra lettera ai Simonetta, l'oratore manifestava la volontà di "abdicare de questa stantia", cioè di abbandonare la missione in corte di Roma, dov'era stato inviato sin dall'inizio del 1450 con l'incarico di trattare cose di rilevanza politica generale per conto del nuovo duca¹⁵.

Come abbiamo visto, l'Agnesi – e sull'affidabilità del cardinale, titolare di ingenti e delicati interessi beneficiari in Lombardia, avanzerà più tardi qualche sospetto proprio Nicodemo Tranchedini¹⁶ –, nella lettera del 27 febbraio, implicitamente esortava il duca a non gravare sulla sua coscienza e su quella di Niccolò V; e la *reformatio* della bolla fu un obiettivo accantonato definitivamente: neppure a Nicodemo, per quanto sappiamo dal fitto carteggio cui diede origine la sua permanenza in corte negli anni successivi, fu più chiesto di sollecitarne revisioni e nuove spedizioni.

4. Propaganda

La bolla, tuttavia, costituì un argomento spesso invocato, o più propriamente un espediente retorico, quando le trattative per l'assegnazione di questa o quella sede vescovile o di una commenda languivano senza trovare sbocchi; ovvero quando alle istanze del duca per distribuire a servitori fedeli questo o quel canonicato urbano, questa o quella arcipretura in località strategicamente importanti – in Valtellina come nell'alessandrino

¹² ASMi, SPE, cart. 40, *ad datam*.

¹³ Cfr. P. Margaroli, *Diplomazia e stati rinascimentali: le ambascerie sforzesche fino alla conclusione della lega italiana (1450-1455)*, Firenze 1992, p. 264 e ss.

¹⁴ ASMi, SPE, cart. 40, *ad datam*.

¹⁵ Cfr. P. Margaroli, *Diplomazia e stati rinascimentali* cit., pp. 70-71. Sull'Amidani cfr. anche la scheda di F. Leverotti, *Diplomazia e governo dello stato. I famigli cavalcanti di Francesco Sforza*, Pisa 1992, pp. 113-114.

¹⁶ ASMi, SPE, cart. 40, Nicodemo Tranchedini al duca, 19 luglio 1451, Roma.

– si contrapponevano le procedure di curia, incerte e complesse, dando vita a quel noto flusso di lettere e mandati di collazione che comprometteva – fra l’altro – l’efficienza degli oratori sforzeschi mandati in corte di Roma anche con il carico di sbrigare queste incombenze. Ma “la bolla de li beneficii” è anche una carta spesso giocata sul versante interno; è ritenuto l’argomento più convincente, quando si vuole che passi il principio di un’assenza di vie alternative, nel ricorso ai meccanismi di provvista, alla diretta mediazione del duca. “Noi habiamo da la Santità de Nostro Signore concessione et possanza, per bolle apostoliche, che possiamo compiacere de li beneficii del nostro paese secundo che a nui pare et piace; et per essa concessione vengono annullate et revocate tute le expectative facte in dicto nostro paese”: così il duca, nel 1453, a Francesco Maletta, suo segretario e capo della cancelleria beneficiale; parole che dovevano essere riportate ad un sacerdote che – proprio avvalendosi di una lettera aspettativa –, intralciava un candidato ducale per un canonicato di Monza¹⁷. E uguale monito doveva essere trasmesso nel febbraio del 1454 dal commissario di Parma, Oldrado Lampugnani, al vescovo Delfino Della Pergola, colpevole di conferire benefici a parenti e *familiars*: “volemò ve trovati con lo prefato vescho et li dicite per parte nostra como intentione nostra è che luy e l’altri sui pari debiano osservare li ordini nostri nel facto de beneficii, secundo li privilegi concessi alla recolenda memoria de l’Illustrissimo Signore duca passato et ad noy anchora per la Santità de Nostro Signore”¹⁸. Occorre tuttavia sottolineare come, all’indomani della pace di Lodi, dal carteggio interno i riferimenti alla bolla scompaiono. Da un lato, può dipendere anche dal mancato rinnovo del privilegio, negato da Callisto III agli oratori ducali mediante un’argomentazione che tra poco vedremo; dall’altro, si va sempre più irrobustendo negli anni una rete di ufficiali e consolidando l’esercizio di pratiche mediante cui le rendite beneficitarie vacanti risultano amministrare per conto del duca, e la presa di possesso dell’*officium* da parte dei nuovi titolari soggetta a una sorta di ‘placet’ ducale. Si configura cioè una prassi di governo delle *res beneficiales* che avrà sempre più, quale cornice di legittimità, soprattutto le norme impresse nei decreti ducali – decreti che, peraltro, erano andati in vigore immediatamente dopo la ricezione della bolla di Niccolò V¹⁹.

Occorre tuttavia ribadire, ancora una volta, come il testo della bolla circolasse all’interno del dominio in una versione aggiustata; e benché anche

¹⁷ ASMi, *Registri Ducali* 97, c. 38r, 29 luglio 1453, Seniga.

¹⁸ ASMi, *Missive* 19, c. 193v.

¹⁹ Cfr. Ansani, *La provvista dei benefici* cit., p. 27 e ss.

quella versione, corretta con le inserzioni che abbiamo visto, non accreditasse affatto l'esercizio di un privilegio così ampio come quello rivendicato nelle lettere a segretari e commissari, certamente ad essa veniva attribuita la funzione di condizionare l'atteggiamento dei sudditi – laici ed ecclesiastici – in materia di benefici; certamente, il disporre di un privilegio apostolico di tale natura giustificava in certi casi – specie per i principii cui era ispirato – il mancato rispetto di alcune condizioni accettate dal duca nel sanzionare la dedizione a Francesco di importanti città²⁰. Nella diffusione di un testo manipolato e intitolato al pontefice va senz'altro intesa anche un'abile manovra propagandistica e informativa; il “signore de novelle” mostrava anche in questo caso una notevole flessibilità: in quel documento, fra l'altro, risultava sancito l'attributo di “dux”, un attributo la cui legittimità veniva saldamente ancorata al consenso espresso dalla maggioranza dei sudditi nei confronti della nuova signoria. Un documento che, sotto certi aspetti, poteva ben surrogare la mancata investitura imperiale. E che, guarda caso, nel nucleo centrale della argomentazioni, esibisce precise analogie con i temi dei primi testi accreditati alla propaganda politico-ideologica sforzesa – alludo alle *orationes* e alla *Series triumphi Francisci Sfortiae* di Leodrisio Crivelli; caratterizzati, come ha mostrato Gary Ianziti in una monografia di qualche anno fa, da un'enfaticizzazione delle vicende storico-politiche recenti – da un lato – e dell'unanimità del consenso che aveva salutato la conquista definitiva del ducato da parte del condottiero²¹. Ma è, questo, un punto che andrebbe più approfonditamente indagato.

5. Contro-propaganda

Portiamo lo sguardo, ora, sul versante curiale. Che Niccolò V intendesse appoggiare politicamente lo Sforza, anche sul piano della legittimità, è cosa nota; dal suo punto di vista, è probabilmente questa l'unica intenzione

²⁰ Cfr., per esempio, la richiesta parmense, accolta dal duca: “Item sia tenuto el prefacto Signore non se impazare de la colocatione de alcuni benefittij eclexiastici, chixie o dignetate [...] ni in la cita ni in la diocesi” (A. Pezzana, *Storia della città di Parma*, 1837-1859, II, *Appendici*, p. 54). Ma ad analoghe libertà sollecitate dai piacentini la risposta non era stata ugualmente favorevole: “Impetrari tamen nolumus episcopatus, abbatiam vel prioratum vel aliud beneficium respondens annuatim ultra 25 ducatos sine licentia nostra [...] Cetera vero etiam nobis insciis impetrari posse volumus”: P. Castignoli, *La dedizione di Piacenza a Francesco Sforza*, in “Bollettino storico piacentino”, 57 (1962), p. 151.

²¹ G. Ianziti, *Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in Fifteenth-century Milan*, Oxford 1988, soprattutto alle pp. 32-40.

consegnata alla bolla; accogliendo formalmente la supplica, essa ne assimila i presupposti e li ridispiega per intero con valenza giustificativa. Anche la datazione va in questo senso: spedito solo nei primi mesi del 1451 – in una fase critica sul piano politico e militare –, il documento reca la data del 1 aprile 1450, stabilendo perciò una coincidenza pressoché perfetta con l’inizio della signoria di Francesco. La ‘segretezza’ richiesta dal duca direttamente al pontefice in calce alla seconda supplica (“quod ad aures lombardorum non veniat”); la cautela suggerita a Vincenzo Amidani – che probabilmente sottintendeva manovre corruttive nell’ambito degli *scriptores* al servizio dell’*officium* di Pietro da Noceto – nel cercare di ottenere la *reformatio* della bolla; la stessa incertezza di Niccolò V, che forse attendeva il momento opportuno per l’*expeditio* del documento, ma che più probabilmente temporeggiava sapendo o sospettando che quel rescritto avrebbe procurato insoddisfazione a Milano e pesanti conseguenze in curia; incertezza che lo induce perciò a limitare al solo cardinale di Benevento la conoscenza e la gestione della pratica. Sono spie di una consapevolezza circa i contraccolpi che la pubblicizzazione della bolla avrebbe provocato in curia, ai diversi livelli. Ma occorre distinguere, in questo caso, il piano politico, che certamente quel testo attingeva, da quello della banale e quotidiana prassi beneficiaria. Il carteggio offre a questo secondo riguardo diversi spunti di rilievo; e quando gli oratori ducali domanderanno al neoeletto Callisto III la conferma del privilegio, questi la negherà, ricordando che, quand’egli era ancora cardinale, “tanto de questa cosa fu dicto et improperto al prefato papa Nicola, ch’el dixè expressamente lui non havere mai concessa la dicta bolla, né essere passata de mente sua. Et questo forse diceva vergognandosi l’avesse fatto tale concessione”²².

Naturalmente, col trascorrere degli anni e il consolidamento della signoria sforzesca, e soprattutto a seguito della quotidiana e defatigante opera di filtro e mediazione delle pratiche beneficiarie affidata in corte agli *oratores* ducali – la corrispondenza su questa materia è imponente, e pochi risultano essere i benefici conferiti in curia per cui non s’accendessero infiniti contenziosi –, il nodo che costa a Niccolò V l’ostilità del Collegio cardinalizio è costituito proprio dall’usanza, dalla consuetudine delle procedure di cancelleria finalizzate all’emissione di grazie e mandati di conferimento per i benefici minori; una consuetudine che veniva quotidianamente minacciata e potenzialmente vanificata, a danno delle *familie* cardinalizie e della miriade di *curiales* di piccolo rango che tradizionalmente mantenevano, per questa via, un controllo effettivo sulle chiese della patria d’origine e sulle loro

²² ASMi, SPE, cart. 42, Alberico Maletta e Giacomo Calcaterra al duca, 8 luglio 1457, Roma.

rendite. Nelle molte corti di Roma, Francesco Sforza sembra contare, nei primi anni '50, di pochi *fideles*; non solo, ma risulta che punto di riferimento principale per le pratiche beneficiarie dei lombardi sia un milanese, Giacomo Calvi, *familiaris* di Niccolò V, soldano delle carceri pontifice²³. “Le cose che sonno factibili, comunemente se spaciano o per Monsignore de Benevento o per lo Soldano, al quale se fa capo per queste facende; ad mi non resta operare se non in le cose impossibili et difficilissime”, scriveva Vincenzo Amidani al duca, verso la fine del 1450²⁴. Occorreva cioè interrompere un circolo virtuoso, un meccanismo ampiamente consolidato²⁵. Certamente, a neutralizzare il flusso delle suppliche tra la Lombardia e l’universo dei referenti ben inseriti negli uffici di curia non erano sufficienti i decreti ducali, e non poteva ovviamente nemmeno bastare la bolla papale; si dovevano costruire canali alternativi, e a un livello evidentemente più basso rispetto a quello, certamente funzionale, delle buone relazioni tra il duca e il pontefice, un livello capace senz’altro di garantire provviste favorevoli nel caso dei benefici di maggiore rilievo. Il problema principale riguarda la rapidità e l’affidabilità delle informazioni, come non tarda a comprendere Nicodemo: “considerati ancora ch’el soldano se ha facti concedere doy de li offitii de l’arciprete de Milano che è morto, et de quelli non havete scripto per veruno, me para per honore vostro et per sbizarire dicti prelati et soldano, che hanno mille spie per Lombardia, et como more un prete ne hanno prima aviso che Vostra Illustrissima Signoria, et senza riguardo veruno de l’honore vostro né de quel del papa, che pur per la bolla et cetera non doveria fare così”²⁶;

²³ Sul Calvi cfr. M. Ansani, “*Curiales lombardi*” nel secondo ‘400. *Appunti su carriere e benefici*, in *Roma capitale (1447-1527)*, a cura di S. Gensini, Pisa 1994 (Centro di studi sulla civiltà del tardo Medio Evo di San Miniato. Collana di Studi e Ricerche, 5), pp. 466-467.

²⁴ BAMi, MC, Z 219 Sup, n. 9421, 18 dicembre 1450, Roma.

²⁵ Così Nicodemo al duca, da Roma, il 25 agosto 1452: “Molti de questi de Nostro Signore, maxime el soldano, creppano ch’io habia qua tanta intrata [...] et fra l’altro questa è la magiore facenda che habia el soldano, per respecto de quel benedicto cimiarcato; et molto pegio fa un suo misser Antonio Calvo, qual sta a Milano, qual prima ch’io fossi qua se chiamava el papa de li lombardi, [...] et punta ch’el soldano et omne suo seguace operi che Nostro Signore ne revochi quella bolla de li benefittii” (ASMi, SPE, cart. 40, *ad datam*).

²⁶ ASMi, SPE, cart. 40, Nicodemo Tranchadini al duca, 16 agosto 1451, Roma. Così prosegue Nicodemo: “Et già nostro Signore non sa denegare che in questi principii non sia rasonevole como scrivete, anzi gli piace che debiate, per stabilimento del stato vostro, fare conferire li vestri benefittii ad chi ne ha servito et cetera, purché a le fiata ne daghiate ancora qualchuno ad instantia de soa Santità, *per exempio de l’altri signori et perché paia che possa de Vostra Illustrissima Signoria et cetera*”.

perché inoltre, scrive ancora Nicodemo, il papa non è molto conciliante nelle questioni di poca importanza, “cum dire che non volia derogare a le expectative facte a li lombardi quali hanno stentato et stentano in corte; [...] et questa guerra ne fanno li nostri medesimi che sono qua, quali voriano potere servire loro parenti e famigli”²⁷; altre difficoltà dipendono non dalla rapidità, ma dalla qualità e completezza delle informazioni, come sottolinea ancora Nicodemo, in un *post scriptum* del 1 maggio 1452, dichiarandosi impossibilitato ad ottenere l'*expeditio* di alcune lettere per altrettanti petenti segnalati dal duca: “ad me è impossibile, perché verun de loro manda de che ordine siano li benefitii né de che valuta”²⁸. Infine, c’era da contrastare la controinformazione, la contropropaganda organizzata all’interno della corte pontificia. L’immagine del duca patrono delle chiese, rispettoso della religione e dei patrimoni ecclesiastici, di benevolo mediatore – un’immagine che all’interno del dominio la diffusione della bolla di Niccolò doveva contribuire ad alimentare –, qui viene efficacemente ridimensionata e rovesciata. Naturalmente, proprio dai “lombardi che seguitano la corte”. All’inizio del 1453, Nicodemo dipinge in maniera inequivocabile questa situazione, prendendo lo spunto dall’ennesima questione controversa: “io so le parole hano usato et usano continuamente, che serete reduto al dovere a poco a poco, et che perdita una prova ne perderete più; et ancora so chi sono costoro et ad che tempo venero qua, et cum che favore sono in casa del papa, et le parole hano usato et usano continuamente, et cum quanta arte hano saputo dare ad intendere al papa che tuti li lombardi de corte, tanto prelati quanto secolari, dicevano volere lassare la corte et diventare vostri soldati, poy che sete facto papa; et questa et de l’altre cavillatione hano usata cum la maiore arte del mondo fin ad aconzare de questi nostri lombardi cum de li cardinali poco affectionati a Vostra Celsitudine, et fare che quelli cardinali dicevano poy per novelle da ridere quelle tale lamentanze de questi lombardi al papa. De qui hebe ancora origine quella tanta instantia feceno quelli cardinali a Nostro Signore, che ve chiesse o revocasse o annullasse la bolla de li benefici, [...] et el papa haveria voluto ch’io ve havesse inducto a

²⁷ ASMi, SPE, cart. 40, Nicodemo Tranchellini al duca, 7 maggio 1452, Roma.

²⁸ *Ibidem*, ad datam: “pur ad questo me sforzarò remediare cum prenderne informatione da compatrioti [...] Poi etiam, Signore, questi preti son tanto cavitellosi, che quando se sono havuti mille consegly fano la cosa surrepticia et rescribenda, in modo che ce va spesa et vergogna et tempo, in modo che non se ne po’ avere honore. Poy etandio io non so’ forte del denaro a spazare tante cose [...]; ma se li beneficioli non portano la spesa del venire o mandare qua, almeno comettano a qualche amico qua che paghi la spesa et faciali spazare, perché ce sono mercadanti et cortesani de omne terra et città de le nostre, maxime de le principali”.

remandargli dicta bolla”; ma Nicodemo aveva risposto al papa di “non innovare altro fin che sete in guerra, et extimare più Vostra Illustrissima Signoria che questi lombardi quali erano facti favellare da li soy de casa, et che tuto era per defecto del suo soldano, como è vero, solo per dispicto de quella cymiliarchia del nipote”; difatti “la massima delle speranze che hanno questi cortisani [...] è ch’el soldano et de l’altri nostri, quali me è stato difficile a credere, hano conducti de quelli nostri preti de Lombardia che sono venuti qua ad fare fede a Nostro Signore che non date li benefici se non ad chi più ne dà, et per modo hanno intestata la Soa Santità, che se gli preponessimo San Francesco crederia che fosse un tristo. Et como gli chiedo cosa veruna, me se acosta a l’orechia, et dice: quanto ne ha avuto el patron tuo de questo?”²⁹.

Qui, in conclusione, Nicodemo rivelava come il papa mal sopportasse le continue istanze dei signori temporali: “ma più cum chi ha la bolla ha Vostra Signoria, per redurvi tuti a restituirla; et vedereti ve la chiederà, et cossì a l’altri, quantum primum habiati pace”³⁰.

6. Conclusioni

E qui siamo al punto: “vedereti ve la chiederà, quantum primum habiate pace”. Nella strategia politica di Niccolò V, nei primi anni ’50, le concessioni ai principi italiani hanno il precipuo scopo di neutralizzare un contenzioso generale, circoscrivendolo ai casi particolari; favorendo, cioè, la ‘diplomattizzazione’ *anche* della materia beneficiaria; contribuiva perciò anche per questa via ad estendere il ruolo centrale della corte di Roma, “crocevia” degli interessi di principi, aristocrazie e patriziati, luogo perciò anche di soluzione dei conflitti politici di portata generale, sede naturale per le trattative di pace. Ottenuta la quale, mostra d’aver capito benissimo Nicodemo, quelle concessioni (ma soprattutto ‘quella’ concessione) non avevano più alcuna ragion d’essere; il mercato dei benefici, il ben noto *Pfründenmarkt*, avrebbe comunque imposto le sue regole, che poi in fondo coincidevano con le regole di Cancelleria. Alla luce di ciò, possiamo concludere che se certamente il cosiddetto indulto concesso a Francesco Sforza non presupponeva e non poteva presupporre alcuna conseguenza sul piano giuridico, comunque prudente e ben calibrata era stata la sua formulazione da parte del papa. Veniva sì legittimato il nuovo signore, ma nel contempo l’estensione della *reservatio* a tutti i benefici del ducato

²⁹ ASMi, SPE, cart. 40, *post scriptum* di Nicodemo Tranchedini al duca, 7 gennaio 1453, Roma.

³⁰ *Ibidem*.

vanificava – almeno sulla pagina scritta – il senso della richiesta, e sanciva una sorta di tutela apostolica (che era sì politica, ma non solo) sulle chiese del dominio. Da questo punto di vista, abbiamo di fronte un testo che, nella sua ambiguità, sembrerebbe piuttosto da assimilare alla tradizione plurisecolare dei decreti papali di riserva; qualcosa di ben diverso, anche nella sostanza, da ciò che verrà concesso, di lì a poco, al duca di Savoia³¹, un dinasta forte nel proprio dominio, e successore di chi aveva minacciato per la chiesa di Roma qualcosa di ancora più prezioso della pace in Italia. Un testo che riflette, sintetizzandone gli elementi di forza e di debolezza, la natura bifronte del papato quattrocentesco, teso a mediare fra aspirazioni universalistiche e contingenze politiche ma incapace di governare davvero le une e le altre.

³¹ Sul privilegio concesso a Ludovico all'inizio del 1452 cfr. G. Della Porta, *Il diritto di placitazione in Piemonte e l'indulto di Niccolò V*, Torino 1903. Una certa assimilazione dei due documenti ha tenuto, nella considerazione storiografica, fino a tempi recenti: cfr. le riflessioni di E. Mongiano, *La cancelleria di un antipapa. Il Bollario di Felice V (Amedeo VIII di Savoia)*, Torino 1988 (Biblioteca Storica Subalpina, CCIV), pp. 195-199.